

RG 1327/16  
Cron. 699/16



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI SAVONA

in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati  
Dott. Giovanni Soave Presidente  
Dott.ssa Maria Laura Morello Giudice  
Dott. Stefano Poggio Giudice Relatore  
ha pronunciato il seguente

DECRETO  
(art. 99 L.F.)

nella causa iscritta al n. 1327/2016 R.G. promossa da:

~~INGINEERING SRI UNIPERSONALE~~

Con l'Avv. ~~...~~

Ricorrente

contro

FALLIMENTO ~~...~~ in persona del Curatore  
Fallimentare

Con l'Avv. ~~...~~

Resistente

MOTIVI

L'opponente ritiene errato il provvedimento col quale il GD ha respinto la propria insinuazione al passivo del Fallimento in ragione della natura c.d. ultratardiva della stessa e sul presupposto della inescusabilità dell'inerzia.

Afferma che il Fallimento in oggi convenuto chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei propri confronti per il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto a suo tempo intercorso con l'impresa *in bonis*.

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo essa eccepiva in compensazione il proprio controcredito da risarcimento del danno conseguente agli inadempimenti commessi dalla società nell'esecuzione dell'appalto.

Sostiene che l'insinuazione oggetto della presente opposizione "traeva spunto e ragione" dall'ordinanza resa nella causa di opposizione con la quale il giudice istruttore dichiarava improcedibile l'eccezione di compensazione in quella sede sollevata ritenendola attratta alla procedura fallimentare.

Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Ad avviso della giurisprudenza prevalente l'effetto estintivo della compensazione non è precluso dal fatto che esso non sia transitato dalla verifica dello stato passivo: ove infatti il curatore agisca per il recupero di un credito del fallito il terzo può sempre opporre in via di eccezione la propria pretesa a prescindere dalla previa insinuazione ove così facendo egli si limiti a contrastare l'azione avversaria.

Solo nel caso in cui egli proponga autonoma domanda riconvenzionale non limitandosi alla richiesta di mero rigetto della pretesa altrui ha l'onere di far accertare il relativo credito con le modalità di cui agli artt. 93 e ss L.F. (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 64 del 10/01/2012: "Nel giudizio proposto dagli organi della liquidazione coatta amministrativa per ottenere la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti della debitrice sottoposta alla



*procedura concorsuale. l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso la debitrice non è condizionata alla preventiva verifica di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; con quest'ultima, infatti, sono introdotte richieste che, restando nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, ma al solo fine di conseguire la reiezione della domanda, dato che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la vera e propria domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione da quella avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale. Ne consegue che solamente con riferimento all'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il debitore non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti della procedura, dovendo per essa essere proposta un'autonoma istanza di insinuazione al passivo; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013 "Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale"; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14615 del 15/07/2016 "In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art. 56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza".*

Minoritaria è l'opinione per cui sarebbe comunque necessaria l'insinuazione al passivo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18691 del 04/09/2014 "In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito").

Quale che sia la tesi che si preferisca, non sembra che la questione rilevi ai fini della presente decisione.

Il provvedimento di esclusione del credito adottato dal GD è motivato esclusivamente sotto il profilo della ingiustificatezza del ritardo nel proporre la domanda di insinuazione al passivo del Fallimento, ed in relazione a tale aspetto le vicende del connesso giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario non appaiono avere alcuna incidenza diretta.

La decisione del giudice del merito potrebbe al più essere stata l'occasione che ha indotto il creditore a valutare l'opportunità di una tardiva insinuazione, adempimento che peraltro questi ben poteva e doveva attivare tempestivamente avendo da tempo avuto la percezione degli asseriti inadempimenti di controparte.

In altre parole non vi era alcun impedimento giuridico o fattuale ad interporre la tempestiva domanda di insinuazione, mentre l'ordinanza del giudice della causa di merito si pone al più quale fattore del tutto occasionale nell'assunzione della relativa decisione da parte del creditore, certamente non decisivo ai fini della valutazione della incolpevolezza del ritardo.

L'opposizione va pertanto respinta.




1/20  
27/2016

Le spese di lite sono interamente compensate stante la peculiarità della fattispecie.

**PQM**

Il Tribunale di Savona in composizione collegiale come indicato in epigrafe, nel procedimento RG 1327/2016 così dispone:

1. rigetta l'opposizione;
2. spese di lite interamente compensate.

Si comunichi.

Savona, 8.11.2016

Il giudice estensore  
Dott. Stefano Poggio



Il Presidente  
Dott. Giovanni Soave



08/11/16  
IL CASO.it

